Finanziaria 2008

Leasing su beni a deducibilità piena Locatario soggetto agli Ias

di Giuseppe Rebecca e Andrea Manetti(*)

In seguito all'approvazione della legge finanziaria 2008 sono stati introdotti importanti cambiamenti per quanto attiene al trattamento fiscale dei contratti di leasing per i quali, in buona sostanza, l'utilizzatore vedrà riconosciuto, anche ai fini fiscali, il metodo di contabilizzazione adottato in base allo las n. 17. Nel presente articolo si analizzano tali tematiche, con particolare attenzione alle questioni connesse alla transizione dal "sistema" ante 2008 a quello in vigore a partire da tale esercizio, proponendo esemplificazioni e cercando di analizzare i nodi principali delle recenti novità in tema di imposizione diretta (lres e Irap).

1. Premessa

Significativi cambiamenti si registreranno dall'esercizio 2008, per quanto attiene al trattamento fiscale dei costi connessi ad un contratto di *leasing* finanziario su beni a deducibilità piena per il locatario soggetto all'applicazione degli Ias sia per quanto attiene alla disciplina Ires che a quella relativa all'Irap.

Ciò per effetto del completo cambiamento di rotta da parte del legislatore fiscale dal principio del "doppio binario" (D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38) al principio di derivazione, sancito dalla Finanziaria da poco approvata (L. 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata in Supplemento Ordinario n. 285/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2007).

Ancorché la normativa non sia ancora completa (verrà completata da appositi decreti ministeriali), l'alternativa che ad oggi appare più probabile è che per il locatario (che applichi gli Ias), a partire dal 2008, sarà possibile portare in deduzione:

- ai fini **Ires**, in luogo di un importo pari ai canoni di *leasing* di competenza dell'esercizio (art. 102, comma 7, del Tuir vigente *ante* modifiche della Finanziaria 2008):
 - le quote di ammortamento entro il limite del minore tra l'ammortamento calcolato in base alle aliquote civilistiche e quello calcolato in base alle aliquote massime fiscalmente ammesse;
 - gli oneri finanziari iscritti a bilancio nei limiti delle nuove previsioni dell'art. 96 del Tuir:
- ai fini Irap, in luogo dell'importo deducibile ai fini Ires depurato della componente interessi, le quote di ammortamento imputate a conto economico.

In sostanza i soggetti Ias vedranno riconosciuto, anche ai fini fiscali, il trattamento contabile utilizzato per i contratti di *leasing* in applicazione dello Ias n. 17 (metodo finanziario).

Sempre per quanto attiene ai profili Ires si anticipa che:

- la nuova formulazione dell'art. 102 del Tuir elimina, per i soggetti che applicano gli Ias, il requisito della durata minima del contratto al fine di poter dedurre i costi relativi al medesimo;
- con l'abrogazione di parte dell'art. 109, comma 4, lettera b), del Tuir, il locatario di un bene in *leasing* soggetto agli Ias non potrà più

^(*) Studio Rebecca & Associati di Vicenza.




portare in deduzione quote di ammortamento sul bene più elevate rispetto a quanto iscritto a conto economico, pure nel caso in cui tali importi non coprano il massimo deducibile in base alle aliquote ministeriali.

Tali conclusioni emergono dalla combinata lettura delle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008 agli artt. 83, 102 e 109 del Tuir che esamineremo nel prossimo paragrafo.

In ogni caso, si dovranno attendere decreti attuativi e chiarimenti al fine di poter definitivamente stabilire il trattamento fiscale della fattispecie in oggetto.

La tabella sottostante riporta le principali novità.



2. Profili Ires. Contratti di *leasing* -Locatari soggetti agli Ias - Modifiche al Tuir

2.1. Le modifiche all'art. 83 del Tuir

La modifica senz'altro più interessante apportata al Tuir, per quanto attiene alle società tenute all'applicazione degli Ias, è contenuta nel comma 58 dell'art. 1 della Finanziaria 2008¹ (modifica all'art. 83 del Tuir).

Tale norma attribuisce ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione applicati nel bilancio Ias una valenza anche ai fini fiscali (si noti che tra i criteri non è stata invece inclusa la valutazione).

Per quanto attiene ai contratti di *leasing*, in base a tale norma, il fatto che il soggetto chiamato a redigere un bilancio Ias iscriva tra le attività un bene in *leasing* e lo ammortizzi implica che fiscalmente tale bene sia da considerarsi alla streCiò comporterà che il locatario soggetto all'applicazione degli Ias potrà dedurre gli ammortamenti calcolati sul costo storico del bene per la società di *leasing* in base alla normativa prevista per i beni di proprietà e quindi nei limiti delle aliquote di ammortamento ministeriali. Nel contempo, potranno essere dedotti gli interessi passivi pagati nel corso dell'esercizio (sempre con le limitazioni previste dalla nuova formulazione dell'art. 96 del Tuir che valgono anche per i "soggetti IAS") ed iscritti a conto economico sulla base delle indicazioni dello Ias n. 17.

Ciò provocherà un incremento nei tempi di recupero dei costi sostenuti.

2.2. Le modifiche all'art. 102 del Tuir

Dalla modifica di cui al punto precedente discendono alcune delle correzioni apportate al testo del comma 7 dell'art. 102 del Tuir² che limitano

gua di un **bene di proprietà** e sarà pertanto soggetto alla normativa fiscale in materia.

Art. 1, comma 58, lettera a), della L. n. 244/2007: "... Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili".

Art. 102, comma 7, del Tuir [testo sostituito dall'art. 1, comma 33, lettera n), n. 2), della Finanziaria 2008]: "Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto



l'applicabilità del calcolo della durata minima del contratto di *leasing* ai fini della deduzione dei costi ai soli soggetti che imputano "a conto economico i canoni di locazione finanziaria".

Di conseguenza, per i "soggetti Ias", al fine di poter dedurre i costi connessi ad un contratto di *leasing* non sarà obbligatorio stipulare contratti di durata almeno pari ai 2/3 del periodo di ammortamento.

D'altra parte, tale norma avrebbe perso di significato in quanto il locatario soggetto agli Ias, in base alle nuove regole, recupera il costo sostenuto lungo un orizzonte temporale più lungo e di durata pari all'intero periodo di ammortamento (potendo, appunto, dedurre non più i canoni di competenza, ma gli ammortamenti).

2.3. Le modifiche all'art. 109 del Tuir

Ulteriore modifica apportata dalla Finanziaria 2008, con l'abrogazione di gran parte della lettera b) del comma 4 dell'art. 109 del Tuir, concerne la futura (dall'esercizio 2008) impossibilità di portare in deduzione componenti di costo **non transitate** a conto economico (la cancellazione del cosiddetto "doppio binario").

L'impatto per i locatari di beni in *leasing* che applicano gli Ias sarà legato all'impossibilità di poter dedurre ammortamenti superiori rispetto a quelli imputati a conto economico anche qualora fossero inferiori agli ammortamenti massimi calcolati in base alle aliquote ministeriali.

In conclusione, a partire dall'esercizio 2008, i locatari di beni in *leasing* a deducibilità piena, soggetti agli Ias, stante:

- il riconoscimento anche ai fini fiscali del metodo di contabilizzazione finanziario;
- l'impossibilità di procedere a deduzioni extracontabili,

potranno portare in deduzione ai fini Ires:

- qualora l'aliquota di ammortamento civilistica sia minore rispetto a quella massima fiscalmente ammessa, gli ammortamenti civilistici, oltre agli oneri finanziari (rispettando i limiti di cui al nuovo art. 96 del Tuir);
- qualora l'aliquota di ammortamento civilistica sia superiore rispetto a quella massima fiscalmente ammessa, gli ammortamenti calcolati in base all'aliquota massima fiscalmente ammessa, oltre agli oneri finanziari (rispettando i limiti di cui al nuovo art. 96 del Tuir).

Profili Ires. Implicazioni connesse alle modifiche apportate agli artt. 83, 102 e 109 del Tuir per i locatari di beni in <i>leasing</i> soggetti agli Ias - Applicabilità dal 2008						
Articolo del Tuir modificato	Effetto della modifica per i locatari di beni in <i>leasing</i> soggetti agli Ias		Impatto pratico			
Art. 83, comma 1	Attribuzione di valenza fiscale ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione applicati nel bilancio Ias		Possibilità di dedurre ammortamenti e oneri finanziari sulla base di quanto iscritto a conto economico in luogo dei canoni di competenza			
Art. 102, comma 7	Abrogazione dell'obbligo di durata minima del contratto ai fini della deduzione dei costi connessi ai <i>lėasing</i> nel caso in cui il locatario sia "soggetto Ias"		Possibilità di stipulare contratti della durata desiderata senza condiziona- menti di natura fiscale			
Art. 109, comma 4, lettera b)	Abrogazione della norma che prevedeva la possibilità di effettuare deduzioni e- xtracontabili		Impossibilità di dedurre ammorta- menti in misura superiore a quelli i- scritti a conto economico ancorché in- feriori rispetto agli ammortamenti massimi fiscalmente ammessi			

3. Profili Ires. Contratti di *leasing* - Locatari soggetti agli Ias - Riflessi sulla normativa previgente (compilazione del Quadro EC)

È interessante analizzare il trattamento delle "eccedenze pregresse" iscritte nel Quadro EC

economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in

successivamente al cambiamento di normativa apportato dalla legge finanziaria 2008.

caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96".



Tali differenze, come noto, attengono alle eccedenze dedotte in ciascun periodo dal 2005 (sino al 2007) tra canoni deducibili di competenza e costi relativi ai contratti di *leasing* iscritti nel bilancio Ias (ammortamenti e interessi passivi) che si sarebbero dovute assorbire completamente al termine del processo di ammortamento del bene.

In seguito al cambiamento normativo appena introdotto, rimane aperto il problema di come trattare queste "eccedenze".

La Finanziaria offre due alternative, ovvero l'**affrancamento** o il **naturale riassorbimento** di tali differenze.

La prima alternativa prevista dalla Finanziaria (art. 1, comma 48³) è legata alla possibilità di affrancare i disallineamenti tra valori civili e fiscali tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva calcolata su tale differenza, e pari al 12% della medesima entro i 5 milioni di euro, al 14% per il valore compreso tra 5 e 10 milioni di euro ed al 16% per la parte eccedente (ciò sia ai fini Ires che Irap).

Qualora il locatario decidesse di non procedere a tale affrancamento (è infatti una possibilità, non un obbligo), l'unica alternativa rimarrebbe quella di recuperare a tassazione i maggiori valori dedotti a diminuzione del residuo deducibile.

In altri termini, il locatario, partendo dal residuo deducibile indicato quale "valore fiscale" nel Quadro EC del Modello UNICO per il periodo di imposta 2007, potrebbe portare in deduzione gli importi iscritti a conto economico a titolo di ammortamenti ed oneri finanziari sino all'azzeramento del "valore fiscale".

Per un esame dettagliato di tale alternativa si rimanda all'esempio seguente.

4. Profili Irap. Contratti di *leasing* -Locatari soggetti agli Ias - Modifiche al D.Lgs. n. 446/1997

La principale modifica apportata alla normativa Irap riguarda il nuovo art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dalla Finanziaria 2008.

Tale nuova norma statuisce che la base imponibile Irap venga definitivamente scollegata dal computo della base imponibile Ires e venga invece fatta derivare direttamente dal bilancio di esercizio (cosiddetto principio di derivazione). Nuova base imponibile sarà l'importo ottenuto

quale differenza tra le macroclassi A e B di conto economico al lordo di:

- "Spese per il personale" (voce B.9);
- "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni" (voce B.10.c);
- "Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide" (voce B.10.d);
- "Accantonamenti per rischi" (voce B.12);
- "Altri accantonamenti" (voce B.13).

Non influiranno pertanto sulla determinazione della base imponibile Irap eventuali limiti di deducibilità previsti ai fini Ires per alcuni costi, e questa è una novità significativa.

Per quanto attiene ai contratti di *leasing* su beni a deducibilità piena, nell'ottica dell'utilizzatore soggetto all'applicazione degli Ias, tale modifica implicherà che l'intero costo imputato a conto economico a titolo di ammortamenti sarà deducibile ai fini Irap, anche se eccedente quello deducibile ai fini Ires in applicazione delle aliquote ministeriali di ammortamento⁴.

In sostanza, nel caso di aliquote di ammortamento "civilistiche" più elevate rispetto a quelle ministeriali, ai fini Irap si potranno portare in deduzione ammortamenti calcolati in base alle prime, mentre ai fini Ires in base alle seconde.

5. Profili Irap. Contratti di *leasing* -Locatari soggetti agli Ias - Riflessi sulla normativa previgente (Quadro EC)

In sede di applicazione della nuova normativa, la società soggetta agli Ias dovrà gestire la problematica relativa al trattamento dei maggiori

³ "L'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche recate dalla presente legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili ...".

Si noti che, nel caso di beni a deducibilità parziale, tale nuova norma porterà ad una maggiore deduzione complessiva ai fini Irap rispetto a quella che si sarebbe avuta in applicazione della precedente normativa.



importi dedotti ai fini Irap negli esercizi 2005-2007 rispetto agli ammortamenti imputati a conto economico in applicazione della normativa previgente.

Infatti, laddove in base alla precedente normativa il costo deducibile ai fini Irap era pari alla differenza tra costo deducibile ai fini Ires ed interessi passivi (calcolati in taluni casi secondo il metodo forfetario), le società soggette agli Ias hanno imputato a conto economico ammortamenti (inclusi come costi nel computo della base imponibile) ed oneri finanziari (esclusi dal computo della base imponibile).

A partire dal 2008, come precedentemente enunciato, tali società potranno portare in deduzione gli ammortamenti imputati a conto economico, con il risultato che la somma degli ammortamenti post 2008 (deducibili) e dei costi dedotti in precedenza risulterebbe sicuramente superiore al valore storico del bene in *leasing*. Il comma 51 dell'art. 1 della Finanziaria 2008⁵, risolve questa problematica, statuendo che tale differenza (pari alla somma tra "eccedenze pregresse" ed "eccedenza di periodo" nel Quadro EC del Modello UNICO 2008) debba essere recuperata a tassazione mediante la suddivisione in sei quote di pari valore a partire dall'esercizio 2008.

Ciò, in ogni caso, a meno che l'utilizzatore non abbia optato per l'affrancamento ai fini fiscali dei maggiori valori civilistici.

Qualora non si proceda a tale affrancamento, il trattamento delle differenze suddette al fine del riassorbimento ai fini Irap è asimmetrico rispetto a quello relativo alle eccedenze sotto il profilo Ires (riassorbimento in sei anni a quote costanti ai fini Irap contro il riassorbimento a fine ammortamento ai fini Ires).

Esemplificazione

Si propone una esemplificazione pratica riguardante quanto appena esposto.

La società Gamma S.p.a., facente parte di un gruppo quotato in un mercato regolamentato, dal 2005 applica volontariamente gli Ias nella redazione del proprio bilancio di esercizio.

Nel medesimo anno ha stipulato con la società Beta un contratto di *leasing* su macchinari della durata di 5 anni.

Il valore dei macchinari ammonta ad euro 526.000 (+ Iva).

Il canone annuo previsto dal contratto è di 100.000 euro (+ Iva) da versarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Al momento della stipula avvenuta il 5 gennaio 2005 la società versa a titolo di maxicanone a Beta l'importo di euro 100.000 (+ Iva). Il prezzo di riscatto è di 1.000 euro (+ Iva).

Di seguito si riporta il piano di ammortamento (per semplicità espositiva si adotta un piano semplificato con interessi determinati arbitrariamente).

Data scadenza	Tipologia	Importo rata (netto Iva)	Quota capitale	Quota interessi	Debito residuo
5/1/2005	Maxicanone	100.000	100.000	0	426.000
31/12/2005	Canone	100.000	75.000	25.000	351.000
31/12/2006	Canone	100.000	80.000	20.000	271.000
31/12/2007	Canone	100.000	85.000	15.000	186.000
31/12/2008	Canone	100.000	90.000	10.000	96.000
31/12/2009	Canone	100.000	95.000	5.000	1.000
5/1/2010	Riscatto	1.000	1.000	0	0
Totali		601.000	526.000	75.000	

Gamma, in ossequio al dettato dello Ias n. 17, iscriverà il bene tra le attività ed il corrispondente debito residuo verso Beta tra le passività.

Imputerà a conto economico ammortamenti (che supponiamo calcolati in base ad una aliquota del 10% annuo) ed oneri finanziari.

Esercizi ante 2008

Ai fini **Ires**, saranno deducibili per gli anni sino al 2007 (compreso) degli importi dati dal pro-

Art. 1, comma 51, della L. n. 244/2007: "... L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo

a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svinco-lo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto ...".



dotto tra costo complessivo del *leasing* (601.000) ed il rapporto tra giorni di "vita" del contratto nell'esercizio e numero di giorni di durata del contratto (1.826).

Ai fini **Irap**, l'importo deducibile ai fini Ires andrà depurato della componente interessi (che qui si considera calcolata in base al metodo analitico e pertanto in base ai dati da piano di ammortamento - ma avrebbe potuto essere computata in base al metodo forfetario).

Negli esercizi sino al 2007 gli importi deducibili ai fini Ires e Irap e gli importi imputati a conto economico da Gamma saranno pertanto i seguenti:

Esercizio	Ammortamento	Oneri finanziari	Totale imputato a conto economico	Importo deducibile ai fini Ires	Importo deducibile ai fini Irap
31/12/2005	52.600 ⁶	25.000	77.600	118.488 ⁷	93.488 ⁸
31/12/2006	52.600	20.000	72.600	120.134 ⁹	100.134
31/12/2007	52.600	15.000	67.600	120.134 ¹⁰	105.134
Totale			217.800	358.756	298.756

In sede di compilazione dei modelli UNICO rela- | Quadro EC di cui si riportano nel seguito i valotivi a tali periodi di imposta la società compila il ri rilevanti:

Anno	Eccedenza pregressa	Eccedenza di periodo	Decrementi	Valore civile	Valore fiscale
2005	0	40.88811	0	523.400 ¹²	482.512 ¹³
2006	40.888	47.534 ¹⁴	.0	450.800 ¹⁵	362.378 ¹⁶
2007	88.422 ¹⁷	52.534 ¹⁸	0	383.200 ¹⁹	242.244 ²⁰

Le eccedenze andranno riportate nei Quadri RF e IQ.

Esercizi dal 2008

Dal 2008 Gamma dovrà applicare le nuove regole previste dalla Finanziaria 2008.

In base a tali norme potranno essere dedotti ai fini Ires gli ammortamenti (nel limite di quelli applicabili al bene se fosse di proprietà e al massimo in ogni caso pari a quelli imputati a conto economico) e gli oneri finanziari di competenza. Si suppone che l'aliquota fiscale di ammortamento per il bene coincida con quella applicata da Gamma. Ai fini Irap saranno deducibili i soli ammortamenti.

Trattamento ai fini Ires

Sino al 31 dicembre 2007 sono stati dedotti ai fini Ires costi per euro 378.756 (somma della colonna "Importo deducibile ai fini Ires" della tabella sopra riportata) mentre a conto economico Gamma ha imputato costi per euro 217.800 (somma della colonna "Totale imputato a conto economico" della tabella sopra riportata).

Dal 2008 in poi Gamma potrà dedurre solamente i costi imputati a conto economico dovendo "recuperare" gli importi dedotti in eccesso rispetto ad ammortamenti ed oneri finanziari negli esercizi precedenti (altrimenti il totale dedotto sarebbe maggiore di euro 601.000)

In sostanza rimangono "sospesi" i 140.956 euro iscritti nel Quadro EC (somma delle colonne "ec-

Pari al 10% di 526.000.

Pari a (601.000 x 360/1.826) (contratto stipulato il 5 gen-

Pari al costo deducibile Ires al netto degli interessi ovvero (118.488 - 25.000).

Pari a (601.000 x 365/1.826).

¹⁰ Pari a (601.000 x 365/1.826).

¹¹ Pari alla differenza tra importo deducibile ai fini Ires e somma di ammortamenti ed oneri finanziari (118.488 -77.600).

¹² Pari a (601.000 – 77.600).

¹³ Pari a (601.000 – 118.488).

Pari alla differenza tra importo deducibile ai fini Ires e somma di ammortamenti ed oneri finanziari (120.134 -72.600).

¹⁵ Pari a (523,400 – 72,600).

¹⁶ Pari a (482.512 – 72.600).

¹⁷ Pari alla somma di eccedenza pregressa ed eccedenza di periodo dell'esercizio precedente.

¹⁸ Pari alla differenza tra importo deducibile ai fini Ires e somma di ammortamenti ed oneri finanziari (120.134 -67.600).

¹⁹ Pari a (450.800 – 67.600).

²⁰ Pari a (362.378 – 67.600).



cedenza pregressa" e "eccedenza di periodo" per il 2007).

Rimane da decidere come trattare questa somma.

La prima possibilità è di allineare il valore fiscale a quello contabile pagando l'imposta sostitutiva del 12% (o più elevata) prevista dalla legge finanziaria 2008.

La seconda possibilità (e allo stato attuale sembra l'unica alternativa alla precedente) parrebbe quella di recuperare tale valore al termine del contratto portando in deduzione in ciascun esercizio ammortamenti e oneri finanziari sino alla concorrenza del valore fiscale residuo al 31 dicembre 2007 di euro 242.244. Ovvero Gamma potrebbe portare in deduzione i seguenti valori:

Esercizio	Ammortamento ²¹	Oneri finanziari ²²	Ammortamento + Oneri finanziari	Costo deducibile Ires ²³	Residuo deducibile
31/12/2007	·	* -			242.244 ²⁴
31/12/2008	52.600	10.000	62.600	62.600	179.644
31/12/2009	52.600	5.000	57.600	57.600	122.044
31/12/2010	52.600	0	52.600	52.600	69.444
31/12/2011	52.600	0	52.600	52.600	16.844
31/12/2012	52.600	0	52.600	16.844	0
	263.000	15.000	278.000	242.244	

Trattamento ai fini Irap

Oltre all'alternativa dell'affrancamento ai fini Irap, Gamma potrà recuperare i maggiori costi dedotti ante 2008 rispetto agli ammortamenti imputati a conto economico in sei esercizi.

Gamma ha dedotto sino al 31 dicembre 2007 complessivi euro 298.756. Il valore complessivo deducibile ammonta ad euro 526.000 mentre l'eccedenza complessiva dedotta da Gamma rispetto alla base imponibile ammonta a complessivi euro 140.956.

A partire dal 2008, l'importo deducibile ai fini Irap per Gamma ammonterà ad euro 52.600 annui sino al 2014.

Sulla base delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2008 Gamma, quindi, potrà (qualora non decida per l'affrancamento) riprendere a tassazione per 6 anni a partire dal 2008, 1/6 dell'eccedenza dedotta ante 2008 rispetto alla base imponibile Irap (come detto: euro 140.956) ovvero euro 23.493 all'anno.

6. Conclusioni

Le novità introdotte dalla nuova Finanziaria incidono sensibilmente sul trattamento fiscale dei contratti di leasing, in special modo per quanto

attiene alle società utilizzatrici soggette all'applicazione degli Ias.,

La nuova normativa incide sul trattamento sia ai fini Ires che Irap, segnando il passaggio dal criterio del "doppio binario" adottato solo due anni addietro per far fronte all'ingresso degli Ias nel nostro ordinamento al criterio di derivazione.

Gli elementi di novità sono legati all'assurgere del bilancio ad un ruolo di centralità nella determinazione della base imponibile, attraverso l'attribuzione ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione applicati nel bilancio Ias di una valenza anche ai fini fiscali.

Per i locatari soggetti Ias ciò significherà poter trattare fiscalmente i beni iscritti tra le attività, ancorché non di proprietà (ma in leasing) come se fossero tali e pertanto dare riflesso anche ai fini impositivi all'ammortamento iscritto in bilancio.

Numerose modifiche anche per l'Irap, non più dipendente, a partire dal 2008, dai criteri stabiliti per la determinazione della base imponibile Ires, ma autonoma e direttamente discendente dai valori imputati a conto economico.

In estrema sintesi:

- ai fini Ires, dal 2008 le società utilizzatrici di beni in leasing a deducibilità piena, soggette agli Ias:
 - potranno portare in deduzione gli ammortamenti iscritti a conto economico (qualora non eccedenti quelli massimi fiscalmente ammessi in base alle aliquote di ammortamento ministeriali) e gli oneri finanziari:

²¹ Si veda nota 6.

²² Come da piano di ammortamento.

²³ Pari dal 2008 all'importo iscritto a conto economico a titolo di interessi ed oneri finanziari.

²⁴ Pari al "valore fiscale" al 2007 nel Quadro EC.



- potranno stipulare contratti di *leasing* della durata desiderata senza che ciò incida sulla deducibilità dei costi;
- in caso di contratti stipulati anteriormente al 2008, ai fini del riassorbimento delle "eccedenze pregresse" iscritte nel Quadro EC in Modello UNICO, in ottemperanza alla normativa previgente potranno o affrancare 'tale maggior valore o riassorbire tale maggior valore imputando delle variazioni in aumento al reddito degli esercizi successivi;
- ai fini Irap, dal 2008 le società utilizzatrici di beni in *leasing* a deducibilità piena, soggette agli Ias:

- potranno dedurre gli ammortamenti imputati a conto economico:
- in caso di contratti stipulati anteriormente al 2008, ai fini del riassorbimento delle "eccedenze pregresse" iscritte nel Quadro EC in modello UNICO, in ottemperanza alla normativa previgente, potranno o affrancare tale maggior valore o recuperarlo a tassazione in sei anni a quote costanti a partire dal 2008.

Data per certi versi la "lacunosità" della normativa introdotta, si rimane ovviamente in attesa dei decreti ministeriali attuativi, che potrebbero modificare il trattamento fiscale delle tematiche qui esposte.

Locatari soggetti Ias - Leasing su beni a deducibilità piena					
Imposta	Periodo sino al 2007	Periodo dal 2008	Gestione differenze pregresse		
Ires	Deducibilità dei canoni di leasing per competenza	Deducibilità degli ammortamenti iscritti a conto economico (qualo- ra non eccedenti quelli massimi fi- scalmente ammessi in base alle a- liquote di ammortamento ministe- riali) e degli oneri finanziari	Le differenze iscritte nel Quadro EC sino al 2007 potranno essere affrancate attraverso il pagamento di imposta sostitutiva o in alternativa recuperate "naturalmente" con l'azzeramento del valore fiscale del bene		
Irap	Deducibilità di un importo pari al costo deducibile ai fini Ires al netto degli inte- ressi impliciti		Le differenze iscritte nel Quadro EC sino al 2007 potranno essere affrancate attraverso il pagamento di imposta sostitutiva o recuperate a tassazione in sei esercizi a quote costanti		